

**DETERMINAZIONE DSAI/8/2021/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO IN MATERIA DI  
REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 29 marzo 2021

**VISTI:**

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il "Metodo tariffario idrico (MTI)" e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2" (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante "Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI - 2)" (di seguito: MTI - 2);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/idr recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3” (di seguito: deliberazione 580/2019/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 (MTI – 3)” (di seguito: MTI – 3);
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 449/2019/E/idr (di seguito: deliberazione 449/2019/E/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la deliberazione della Giunta del Comune di Solbiate Olona, n. 82 del 7 luglio 2014 di approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato per l’anno 2014 (di seguito: deliberazione della Giunta Comunale 82/2014);
- la deliberazione della Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, n. 8 del 15 aprile 2014 (di seguito: deliberazione della Conferenza dei Comuni 8/2014);
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese n. 2 del 29 gennaio 2015 (di seguito: deliberazione del CdA dell’Ufficio d’Ambito 2/2015);
- la deliberazione del Consiglio della Provincia di Varese n. 5 del 27 febbraio 2015 (di seguito: deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2015);
- la deliberazione della Giunta del Comune di Solbiate Olona, n. 33 del 27 marzo 2017 di approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato per l’anno 2017 (di seguito: deliberazione della Giunta Comunale 33/2017);
- la deliberazione del Consiglio della Provincia di Varese, n. 42 del 25 settembre 2017 (di seguito: deliberazione del Consiglio Provinciale 42/2017);
- la deliberazione del Consiglio della Provincia di Varese, n. 5 del 30 gennaio 2019 (di seguito: deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2019).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 643/2013/R/idr, l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato (di

- seguito: SII) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con la deliberazione 664/2015/R/idr, l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI-2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019;
  - con la deliberazione 580/2019/R/idr, l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI-3) per il terzo periodo regolatorio relativo alle annualità 2020-2023;
  - ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b, della deliberazione 643/2013/R/idr, i gestori del SII, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono tenuti ad applicare, a seguito della predisposizione da parte degli Enti d’Ambito o degli altri soggetti competenti, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui all’articolo 5, comma 6, della deliberazione 643/2013/R/idr e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, le tariffe predisposte dall’Ente d’Ambito o dal citato soggetto competente oppure da esso accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso;
  - ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettere a) e b), della deliberazione 664/2015/R/idr, i gestori del SII, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono tenuti ad applicare, fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell’ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-Finanziario (di seguito anche PEF) già approvato nell’ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie (lettera a) e, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell’ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui all’articolo 7, comma 6, della deliberazione 664/2015/R/idr, e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, le tariffe predisposte dall’Ente di governo dell’ambito o dal citato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso, e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui all’articolo 3, comma 2, della deliberazione 664/2015/R/idr anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della deliberazione 664/2015/R/idr (lettera b);
  - ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a), della deliberazione 580/2019/R/idr, i gestori del SII, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono tenuti ad applicare, fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell’ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-Finanziario già approvato nell’ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie;
  - con la deliberazione della Conferenza dei Comuni 8/2014, la Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Provincia di Varese ha tra l’altro dato parere positivo all’Ente di governo dell’ambito di Varese (di seguito EGA) per l’applicazione in via provvisoria, con decorrenza 1° gennaio 2014, del moltiplicatore tariffario (9) MTI, pari a 1,236, alla tariffa del 2012 da parte di tutti i gestori del SII – compresi i gestori grossisti – operanti nell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 11 Varese, tra cui Solbiate Olona Sevizi s.r.l. in liquidazione, già Solbiate Olona S.r.l. (di seguito anche S.O.S. o società), gestore

dei servizi di acquedotto e fognatura nel Comune di Solbiate Olona; la citata società riscuoteva, altresì, la tariffa del servizio di depurazione per conto di Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. (ora fuso per incorporazione in Alfa S.r.l. - di seguito S.T.A.F.O.), ex gestore, in qualità di grossista, del servizio di depurazione ad alcuni gestori che riversano le proprie acque reflue nel Fiume Olona, tra i quali S.O.S.;

- con la deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2015, l'EGA ha definitivamente approvato il moltiplicatore tariffario (9) per gli anni 2014/2015, pari a 1,236 con conseguente aggiornamento del PEF, così come deliberati dal CdA dell'Ufficio d'Ambito con la deliberazione 2/2015; inoltre, dalla "Relazione di accompagnamento al Piano economico-finanziario e al Piano Tariffario dell'ATO della Provincia di Varese", allegata alla citata deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito 2/2015 risultava applicabile nel 2017, nelle more dell'approvazione tariffaria da parte dell'EGA, un incremento tariffario rispetto alla tariffa 2015 del 3,8% (corrispondente ad un moltiplicatore tariffario (9) pari a 1,283 rispetto alla tariffa 2012 e a 1,038 rispetto alla tariffa dell'anno 2015);
- con la deliberazione del Consiglio Provinciale 42/2017, l'EGA ha approvato per il gestore unico d'ambito, tra gli altri, i moltiplicatori tariffari (9) MTI-2, pari a 1,065 per il 2016, a 1,134 per il 2017, a 1,208 per il 2018 e a 1,286 per il 2019 da applicare alla tariffa del 2015;
- con la deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2019, l'EGA ha confermato i valori dei citati moltiplicatori tariffari in sede di aggiornamento biennale 2018/2019 delle tariffe MTI-2; inoltre, dalla "Relazione di accompagnamento per la definizione della tariffa del SII secondo la metodologia MTI 2 (del 664/2015 e 918/2017) per gli anni 2016-2019 e ridefinizione degli schemi regolatori relativi agli anni 2012-2013(MTT) e 2014-2015 (MTI)", allegata alla citata deliberazione risultava applicabile nel 2020, nelle more dell'approvazione tariffaria da parte dell'EGA, un incremento tariffario rispetto alla tariffa 2019 del 6,5% (corrispondente ad un moltiplicatore tariffario (9) pari a 1,370 rispetto alla tariffa dell'anno 2015);
- con la deliberazione della Giunta Comunale 82/2014, il Comune di Solbiate Olona ha approvato le tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 2014;
- con la deliberazione della Giunta Comunale 33/2017, il Comune di Solbiate Olona ha approvato, su richiesta di S.O.S., le tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 2017;
- con nota del 22 aprile 2014, l'EGA ha comunicato ai gestori dell'ATO, tra i quali la società, il valore del moltiplicatore tariffario (9) 2014 (pari a 1,236) da applicare per l'anno 2014, così come determinato con la citata deliberazione della Conferenza dei Comuni 8/2014;
- con nota del 24 gennaio 2018, l'EGA ha comunicato ai gestori dell'ATO, tra i quali la società, il valore del moltiplicatore tariffario (9) 2018 (pari a 1,208) da applicare per l'anno 2018, così come determinato con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale 42/2017;

- con la nota del 24 giugno 2020, S.O.S. ha informato il Comune di Solbiate Olona dell'applicazione dell'incremento delle tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 2020, a seguito alla deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2019 di approvazione del moltiplicatore tariffario (9) per il 2020 da applicare sulle tariffe dell'anno 2019.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 449/2019/E/idr, l'Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di gestori del SII, enti di governo d'ambito o degli altri soggetti competenti, per accertare, in particolare per i gestori del SII, l'applicazione delle tariffe determinate d'ufficio dall'Autorità, il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dall'aggiornamento tariffario oltreché, in particolare, l'applicazione delle tariffe all'utenza dal 1° gennaio 2013 e delle componenti tariffarie perequative previste per il SII;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 30 settembre e 1° ottobre 2020, una verifica ispettiva presso S.O.S.;
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva, è emerso, con riferimento ai servizi di acquedotto e fognatura, che:
  - i. in violazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr, la società, come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, con le fatture emesse nel luglio 2017, ha incrementato le tariffe dei servizi di acquedotto e fognatura applicando ai consumi del primo semestre 2017 un moltiplicatore tariffario (rispetto alla tariffa 2015) superiore a quello da applicare in via provvisoria nelle more dell'approvazione della predisposizione tariffaria MTI-2 da parte dell'EGA; in particolare, la società ha applicato (rispetto alla tariffa del 2015) un moltiplicatore tariffario  $g^{2017}$ , pari a 1,236, in luogo di quello, pari a 1,038, risultante dal PEF approvato dall'EGA con la deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2015 nell'ambito della predisposizione tariffaria MTI (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.c, 2.2.i, 2.2.l, 2.2.m, 2.2.n, 2.2.o e 2.2.p allegati);
  - ii. in violazione dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della deliberazione 664/2015/R/idr, la società, come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, con le fatture emesse nel novembre 2017 e negli anni 2018 e 2019, ha incrementato le tariffe dei servizi di acquedotto e fognatura applicando, ai consumi del secondo semestre 2017 e a quelli degli anni 2018 e 2019, moltiplicatori tariffari superiori a quelli deliberati dall'EGA a seguito dell'approvazione della predisposizione tariffaria MTI-2 avvenuta nel settembre 2017 e confermati nel gennaio 2019 in sede di aggiornamento biennale delle tariffe MTI-2; in particolare, la società, con le fatture emesse nel novembre 2017 e nel luglio e dicembre 2018 e quindi successivamente alla citata approvazione della predisposizione tariffaria MTI-

- 2, ha continuato ad applicare ai consumi del secondo semestre 2017 e a quelli del 2018 i moltiplicatori tariffari  $g^{2017}$  e  $g^{2018}$ , pari a 1,236, in luogo di quelli approvati dall'EGA con la deliberazione del Consiglio Provinciale 42/2017, pari rispettivamente a 1,134 per il 2017 e a 1,208 per il 2018 e confermati con la deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2019; inoltre, la società, con le fatture emesse nel giugno e novembre 2019, ha applicato ai consumi del 2019 un moltiplicatore tariffario  $g^{2019}$ , pari a 1,3158, in luogo di quello, pari a 1,286, approvato dall'EGA per il medesimo anno con la deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2019 (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.c, 2.2.d, 2.2.i, 2.2.l, 2.2.m, 2.2.n, 2.2.o e 2.2.p allegati);
- iii. in violazione dell'articolo 7, comma 2, lettera a), della deliberazione 580/2019/R/idr, la società, come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, con le fatture emesse nel luglio 2020, ha incrementato le tariffe dei servizi di acquedotto e fognatura applicando ai consumi del primo semestre 2020 un moltiplicatore tariffario superiore a quello da applicare in via provvisoria nelle more dell'approvazione della predisposizione tariffaria MTI-3 da parte dell'EGA; in particolare, la società ha applicato (rispetto alla tariffa del 2015) un moltiplicatore tariffario  $g^{2020}$  pari a 1,4013, il luogo di quello, pari a 1,370, risultante dal PEF approvato dall'EGA con la deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2019 nell'ambito dell'aggiornamento biennale delle tariffe MTI-2 (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.i, 2.2.g, 2.2.l, 2.2.m, 2.2.n, 2.2.o e 2.2.p allegati);
- dalla medesima verifica ispettiva nonché dalla nota del 26 novembre 2020 (acquisita con prot. Autorità 39225) è emerso altresì, con riferimento al servizio di depurazione che veniva fatturato da S.O.S. per conto di S.T.A.F.O. in qualità di gestore grossista, che:
- iv. in violazione dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della deliberazione 643/2013/R/idr, la società, come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, con le fatture emesse nel 2014 e nell'anno 2015, ha incrementato le tariffe del servizio di depurazione applicando ai consumi dei medesimi anni un moltiplicatore tariffario (rispetto alla tariffa 2012) superiore a quello deliberato dall'EGA a seguito dell'approvazione della predisposizione tariffaria MTI; in particolare, la società ha applicato (rispetto alla tariffa del 2012) un moltiplicatore tariffario  $g^{2014}$  e  $g^{2015}$ , pari a 1,43, in luogo di quello, pari a 1,236, approvato dall'EGA per i medesimi anni con la deliberazione della Conferenza dei Comuni 8/2014 e con la deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2015 (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.b, 2.2.i, 2.2.m, 2.2.n e 2.2.o allegati nonché nota del 26 novembre 2020);
- v. in violazione dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della deliberazione 664/2015/R/idr, la società, come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, mediante appositi conguagli straordinari emessi con le fatture di marzo 2018 (in relazione ai consumi dell'anno 2016 e al primo semestre dell'anno 2017) e con le fatture

- emesse negli anni 2018 e 2019 e nel luglio 2020 (in relazione ai consumi del secondo semestre 2017 e ai consumi degli anni 2018 e 2019) ha incrementato le tariffe del servizio di depurazione applicando (rispetto alla tariffa 2015) moltiplicatori tariffari superiori a quelli approvati dall'EGA con la predisposizione tariffaria MTI-2 di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale 42/2017, pari a 1,065 per il 2016, a 1,134 per il 2017, a 1,208 per il 2018 e a 1,286 per il 2019 (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.b, 2.2.i, 2.2.l, 2.2.m, 2.2.n e 2.2.o allegati nonché nota del 26 novembre 2020);
- vi. in violazione dell'articolo 7, comma 2, lettera a), della deliberazione 580/2019/R/idr, la società, come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, con le fatture emesse nel luglio 2020, ha incrementato le tariffe del servizio di depurazione applicando ai consumi del primo semestre 2020 un moltiplicatore tariffario (rispetto alla tariffa 2015) superiore a quello da applicare in via provvisoria nelle more dell'approvazione della predisposizione tariffaria MTI-3 da parte dell'EGA come risultante dal PEF approvato dallo stesso con la deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2019 nell'ambito dell'aggiornamento biennale delle tariffe MTI-2, pari a 1,370 (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.b, 2.2.i, 2.2.l, 2.2.m, 2.2.n e 2.2.o allegati);
- dagli elementi acquisiti non risulta che le condotte contestate siano cessate, con conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti alla esatta conoscenza e alla corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti.

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e prescrittivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95, nei confronti della società;
- sia opportuno invitare Solbiate Olona Sevizi s.r.l. in liquidazione, nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle succitate contestazioni, rappresentando che tali adempimenti costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.

**DETERMINA**

1. di avviare un procedimento nei confronti di Solbiate Olona Sevizi s.r.l. in liquidazione per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni della regolazione tariffaria del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di invitare Solbiate Olona Sevizi s.r.l. in liquidazione, nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle succitate contestazioni, rappresentando che tali adempimenti costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione

- del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
  4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
  5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 4;
  6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it) e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
  7. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 6;
  8. di comunicare il presente provvedimento a Solbiate Olona Servizi s.r.l. in liquidazione (P.IVA 02889250128) mediante PEC all'indirizzo [solbiateservizi@legalmail.it](mailto:solbiateservizi@legalmail.it) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 29 marzo 2021

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*